Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera di CC. n. 11 **del** 22 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Gabriella Zampicinini)

IL SINDACO
(Prof. Lino Gambaretto)

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità ..... pag. 4
Art. 2 – Efficacia e validità ..... pag. 4
Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni ..... pag. 4
Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni ..... pag. 4

TITOLO II
SICUREZZA PUBBLICA E PRINCIPI DI CONVIVENZA CIVILE
CAPO I
Art. 5 – Atti vietati ..... pag. 5
Art. 6 – Accensione di fuochi ..... pag. 6
Art. 7 – Divieto di campeggio libero ..... pag. 6
Art. 8 – Divieti ..... pag. 7
Art. 9 – Verde privato ..... pag. 7
Art. 10 Trattamenti con prodotti fitosanitari ..... pag. 7

CAPO II
SALVAGUARDIA ABIENTALE E DECORO DEL CENTRO URBANO
Art. 11 – Manutenzione delle facciate degli edifici ..... pag. 8
Art. 12 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ..... pag. 8
Art. 13 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti ..... pag. 9

CAPO III
NETTEZZA URBANA
Art. 14 – Pulizia del suolo pubblico ..... pag. 9
Art. 15 – Rifiuti ..... pag. 9
Art. 16 – Sgombero della neve ..... pag. 10
Art. 17 – Abitazioni e altri luoghi privati ..... pag. 10
Art. 18 – Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose ..... pag. 10
Art. 19 – Spettacoli e trattenimenti ..... pag. 11
Art. 20 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli ..... pag. 11
Art. 21 – Pubblicità fonica ..... pag. 11
Art. 22 – Dispositivi acustici antifurto ..... pag. 12
Art. 23 – Schiamazzi ..... pag. 12

TITOLO III
SUOLO PUBBLICO
Art. 24 – Occupazione di suolo pubblico ..... pag. 12
Art. 25 – Disposizioni particolari ..... pag. 12
Art. 26 – Occupazioni con spettacoli e/o attrazioni viaggianti ..... pag. 12
Art. 27 – Occupazioni con impianti pubblicitari ..... pag. 13
Art. 28 – Lavori di pubblica utilità ..... pag. 13

Art. 29 – Traslochi ..... pag. 13

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Art. 30 – Servizi igienici ..... pag. 13
Art. 31 – Elementi di arredo ..... pag. 13

TITOLO V
DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI
Art. 32 – Principi generali ..... pag. 14
Art. 33 – Tutela degli animali ..... pag. 14
Art. 34 – Disposizioni riguardanti gli animali ..... pag. 14
Art. 35 – Detenzione dei cani ..... pag. 14
Art. 36 – Responsabilità del detentore ..... pag. 15
Art. 37 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi ..... pag. 15
Art. 38 – Colombi in città ..... pag. 15
Art. 39 – Derattizzazione ..... pag. 16

TITOLO VI
SANZIONI – NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 40 – Sanzioni ..... pag. 16
Art. 41 – Entrata in vigore ..... pag. 16

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che riguardano i cittadini, in modo da garantirne la sicurezza e la convivenza civile. Con tale strumento, l'amministrazione si prefigge di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente, la salute degli animali e di regolamentare la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le norme speciali vigenti in materia, sono state emanate in conformità all'ordinamento giuridico in vigore.

ART. 2 EFFICACIA E VALIDITA'

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi e nelle aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita con le modalità e nei termini contemplati dalla legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. I soggetti preposti al controllo, indicati nel comma 1, possono accedere in tutti i luoghi, locali pubblici, privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.

ART. 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Quando le norme di legge o i regolamenti comunali lo prescrivono, è necessario conseguire una specifica autorizzazione. L'istanza deve essere in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza devono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiedono eventuale documentazione integrativa. Il diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
3. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con riserva per l'Amministrazione di imporre nuove condizioni e/o

prescrizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse .

4. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato, in caso di utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di pubblica sicurezza o di interesse generale.

TITOLO II
SICUREZZA PUBBLICA E PRINCIPI DI CONVIVENZA CIVILE

CAPO I°

ART. 5 ATTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
   a. Manomettere, danneggiare o sporcare il suolo pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati. Tutti gli interventi di manutenzione e di realizzazione di nuovi sottoservizi dovranno essere preventivamente autorizzati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali;
   b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati;
   c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzature per giochi, arredi da giardino e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse;
   d. collocare, affiggere o appendere cartelli pubblicitari o locandine su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
   e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi;
   f. giocare a pallone nei parchi e/o giardini pubblici, fatti salvi gli spazi opportunamente attrezzati;
   g. lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti liquidi ed altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
   h. disperdere e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
   i. utilizzare impianti pubblici di erogazione dell'acqua per lavare i veicoli ed impiegare le fontane per qualsiasi operazione di lavaggio o per immergersi;
   j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
   k. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
   l. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
   m. sparare mortaretti o simili , far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili.
   n. abbandonare sulla pubblica via spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi

cosa o oggetto catalogabile come rifiuto.

o. utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.

p. non è consentito, nel centro abitato, passeggiare e sostare a torso nudo o in costume da bagno e comunque in maniera non decorosa;

q. raccogliere questue e elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

r. detenere combustibili in case di abitazione o altri edifici, se non in modeste quantità e per lo stretto fabbisogno domestico.

s. lasciare pozzi, vasche, cisterne e scavi prive di idonea copertura o recinzione, a tutela dell'incolumità pubblica.

ART 6 ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato accendere fuochi nei centri abitati o bruciare materiale di qualsiasi tipo, compreso quello di varia natura presente nei cantieri edili o di scarto di lavorazioni artigianali e commerciali.
2. Nei fondi agricoli è consentita l'accensione di fuochi finalizzati a bruciare, ramaglie e tralci di potatura, purché siano circoscritti, custoditi.
3. Prescrizioni particolari concernenti le combustioni all'aperto saranno emanate in apposite ordinanze sindacali periodiche, su indicazione del T.T.Z. (Delibera Consiglio Regionale n. 57/2004).

ART. 7 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio comunale, compresi la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi attività di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato effettuare lo scarico delle acque reflue accumulate nei veicoli attrezzati per detta attività fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. 2.Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli stessi con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

CAPO II
SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8 DIVIETI

1. Nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di :
   a. Introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
   b. Calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
   c. Salire sugli alberi e danneggiarli; appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
   d. Introdurre cani, cavalli o animali da cortile.
   e. Utilizzare il verde pubblico come area da pic nic, ad esclusione delle aree allo scopo attrezzate.
2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
3. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. e), si applicano in tutte le aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.

ART. 9 VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente potati in modo da evitare pericolo per la circolazione di pedoni e ciclisti.
3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade, mantenendo pulita la sede stradale e libere da ingombri le caditoie.
4. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo, ai fossati o canali privati di provvedere alla pulizia frequente degli stessi, in modo che il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno della proprieta' altrui e pubblica.

ART. 10 TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

Nel centro abitato o in presenza di più edifici destinati ad abitazione o luogo di lavoro, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari per il trattamento delle viti e delle piante da frutto in genere, con le seguenti prescrizioni:

- adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni pericolo per la salute, per l'ambiente e per la sicurezza pubblica;
- osservare scrupolosamente quanto previsto sulla scheda tecnica del prodotto;
- effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali;
- non eseguire trattamenti nelle giornate ventose;
- avvisare almeno 24 ore prima del trattamento i residenti, affinché possano adottare i provvedimenti necessari a proteggere l'ambiente interno ed esterno della propria abitazione;
- in prossimità delle aree abitate **o** frequentate da bambini, donne incinte ed anziani, quali: giardini, terreni sportivi, aree ricreative, scuole, strutture sanitarie e simili, la distribuzione dei prodotti fitosanitari potrà iniziare dopo le 17:00 e dovrà terminare alle ore 07:00 del mattino;
- nelle fasce di almeno 30 metri da dette aree, dovranno essere impiegate lance azionate a mano e a pressione moderata, mantenendosi alle spalle le zone sensibili;
- evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade ed abitazioni, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti e residenti; l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente al confine verso l'interno dell'appezzamento interessato.

CAPO III SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO DEL CENTRO URBANO

ART. 11 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate, gli infissi e le recinzioni in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di sostituzione, attenendosi ai regolamenti edilizi comunali, alle prescrizioni contenute nelle norme di tutela ambientale e nel rispetto dei vincoli paesaggistici. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
3. L'installazione delle antenne paraboliche, unità esterne di impianti di climatizzazione, targhe ed insegne, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale stabilirà di volta in volta le caratteristiche tecniche, misure, colorazione e posizionamento delle stesse, al fine di minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

ART. 12
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, senza la prescritta autorizzazione, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.

2. E' vietato disperdere al suolo polveri o detriti derivanti dalle opere di demolizione, nonché cospargere liquidi nelle aree pubbliche o scaricare acque reflue o materiale liquido derivante da attività in genere.

ART. 13
PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione.
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

CAPO IV NETTEZZA PUBBLICA

ART. 14 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi. Nelle attività di intrattenimento sociale esercitate in chioschi, tensostrutture o altre strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

ART. 15 RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti nelle modalità previste dall'apposito regolamento comunale.
2. Non è consentito collocare sacchi e involucri nei pressi dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata e nei cestini collocati lungo le vie pubbliche.
3. In considerazione della valenza economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi, materiali di demolizione o scarti edili o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati

nelle vicinanze contenitori del vetro, ma conferiti all'apposito centro di raccolta.

5. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico: pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente.

ART. 16 SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai locatari degli stabili ed agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
3. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
4. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.

CAPO V
INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

ART. 17 ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano **rumore, vibrazioni con oggettivo disturbo,** non possono essere utilizzate dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.
4. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 22.00 - 08.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.

ART. 18 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE

1. Le attività ed i mestieri rumorosi devono essere sospesi nelle fasce orarie 13:00 – 14:00 e 19:00 – 07:00 nel periodo invernale ; 13:00 - 15:00 e 20:00 alle ore 07:00 nel periodo estivo. Dovrà comunque, essere adottato ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi l'attività deve essere sospesa dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 09:00.
2. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative rumorose nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni ed esigenze, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.

ART. 19 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari degli esercizi pubblici, dei circoli privati, di sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento, e gli organizzatori di spettacoli o trattenimenti pubblici devono svolgere l'attività in locali strutturati in modo tale da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei pubblici esercizi e dei locali riconosciuti idonei all'attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento.
3. Le forze dell'ordine hanno l'obbligo di vigilare affinché, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze dei locali, gli avventori non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, e non adottino comportamenti contrari alle norme igieniche ed alla pubblica decenza.

ART. 20 APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. La riproduzione sonora degli strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. E' vietata l'installazione anche temporanea di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione esternamente ai veicoli.

ART. 21 PUBBLICITÀ FONICA

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata. La pubblicità sonora può essere effettuata solo in forma itinerante.
2. Fermo restando le norme previste dal codice della strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
3. La pubblicità fonica non è consentita in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

ART. 22 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO E SUONO DELLE CAMPANE

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, non devono superare limiti fissati dalla normativa specifica e non possono superare la durata complessiva di 3 minuti, se intermittenti, o 10 minuti se continui.
2. Gli impianti di allarme di cui sopra dovranno essere mantenuti in efficienza al fine di non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. L'utilizzo delle campane in tempi e con modalità non attinenti l'esercizio del culto, non deve arrecare disturbo al riposo notturno delle persone.

ART. 23 SCHIAMAZZI

1. Sono vietati, in quanto considerati atti contrari alla quiete pubblica: grida, schiamazzi, canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze, nelle vie e nelle aree aperte dei pubblici esercizi.

TITOLO III
SUOLO PUBBLICO

ART. 24 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dalle disposizioni sulla circolazione stradale, contenute nel Codice Della Strada e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 25 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione può concedere l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi.
2. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, puliti e non devono ostacolare la circolazione dei pedoni e dei veicoli.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni e carrozzine.

ART. 26 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI E/O ATTRAZIONI VIAGGIANTI

1.L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione amministrativa ed è disciplinata dalle specifiche norme di legge in materia di tutela della pubblica sicurezza. L'occupazione può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente individuate dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 27 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Nessun impianto pubblicitario fisso o mobile può essere posizionato, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione, fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e sui diritti in merito alle pubbliche affissioni.
2. La collocazione di mezzi pubblicitari può essere negata qualora giudicata in contrasto con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e consono al decoro.

ART. 28 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Le ditte erogatrici di servizi pubblici prima di eseguire i lavori di manutenzione di strutture ed impianti, devono presentare formale istanza agli Uffici Comunali preposti, al fine di ottenere l'autorizzazione, precisando la tipologia dell'intervento, le modalità di effettuazione ed il periodo della durata.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la segnaletica prescritta dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia. A lavori ultimati competerà alla Ditta stessa il ripristino del suolo interessato dai lavori, comunicando, altresì, agli uffici di cui sopra, la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificare la regolare esecuzione.

ART. 29 TRASLOCHI

1. Quando si rende necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli ed attrezzature per eseguire un trasloco, è obbligatorio presentare una comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, al fine di concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito a condizione che le operazioni di carico/scarico non si protraggano oltre una giornata lavorativa. Solo per accertati casi motivati, l'autorizzazione può protrarsi per due giorni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 30 SERVIZI IGIENICI

1. 1.Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande ed alimenti e tutti i locali di pubblico ritrovo devono mettere a disposizione dei frequentatori i servizi igienici.

ART. 31 ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di vasi, fioriere cavalletti ed elementi similari è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

TITOLO V
DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI

ART. 32 PRINCIPI GENERALI

1. L'amministrazione intende disciplinare la tutela degli animali da affezione, condannando gli atti di crudeltà verso gli essi ed il loro abbandono.

ART. 33 TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Sono vietati spettacoli, gare, combattimenti, rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
2. E' consentita l'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati purché avvenga nel rispetto delle norme igienico sanitarie e tenga conto dei loro bisogni fisiologici.
3. E' vietato abbandonare gli animali domestici.

ART. 34 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. Nei centri abitati urbani non è permesso gestire, anche in luoghi privati, allevamenti di conigli, di suini e di avicoli. E' consentita la detenzione di avicoli e conigli in piccole quantità e solamente per consumo personale. I pollai e le conigliere dovranno essere tenuti costantemente puliti e disinfettati periodicamente.

ART. 35 DETENZIONE DEI CANI

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione di cani che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e altro la pubblica quiete.
2. La circolazione dei cani nelle strade, marciapiedi, portici e luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è consentita con l'utilizzo di guinzaglio. Il proprietario o chi per esso dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1.
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia e di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, che gli stessi non possano aggredire o mordere chicchessia. I cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.
5. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
6. Tutti i cani devono essere muniti di microchip, come previsto dalla legge.
7. Qualora i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica, o si rivelino pericolosi , su ordinanza del Sindaco, potranno essere prelevati dal personale comunale incaricato ed affidati alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

ART. 36 RESPONSABILITA' DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate, in particolare:
   a. fornisce costantemente l'alimentazione giornaliera;
   b. mette a disposizione dei cani detenuti all'aperto un ricovero che fornisca una valida protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
   c. deve evitare l'uso della catena e qualora fosse necessario, occorre che l'animale goda di una adeguata possibilità di movimento. La catena deve essere mobile e dotata di un anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
   d. si preoccupa di mantenere in buone condizioni igieniche lo spazio occupato dagli animali da affezione.

ART. 37 ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini sono tenuti a segnalare la presenza di cani vaganti all'Ufficio di Polizia Locale.
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli operatori autorizzati dal Comune e ricoverati presso il canile-sanitario preposto.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.
4. I cani catturati, detentori di microchip saranno riconsegnati al proprietario, al quale spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura.

ART. 38 COLOMBI IN CITTA'

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

ART. 39 DERATTIZZAZIONE

1. Quando nelle aree di proprietà private si riscontra la presenza di topi-ratti, i proprietari devono effettuare un trattamento derattizzante efficace, eliminando le cause di propagamento degli animali.
2. Nelle aree pubbliche, la derattizzazione sarà eseguita dal Comune tramite ditte specializzate.

TITOLO VI
SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,82 ad un massimo di €. 516,46 fatte salve le sanzioni previste dalle leggi speciali.
2. Il Sindaco, con idonea ordinanza, potrà determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per ciascuna violazione alle norme contenute nel presente regolamento entro i limiti previsti, come stabilito dall'art. 6 bis della legge n° 125 del 24.07.2008 – conversione del decreto legge n° 92 del 23 Maggio 2008.
3. E'ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, all'atto della contestazione o della notificazione della medesima, da parte del trasgressore o della persona obbligata in solido, mediante versamento in conto corrente spostale n. 18359372 intestato al Comune di Soave – Servizio Tesoreria – o versamento in conto corrente bancario codice Iban: IT91N0503459850000000018000
4. Potrà essere presentato ricorso al Sindaco, mediante deposito di scritti difensivi nei termini e nelle modalità prescritte dalla legge n° 689 del 1981.
5. La trasgressione a quanto disposto dagli articoli 5 – 7 - 14 – 15 – 27 – 33 – 35, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 166.66.

ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del regolamento all'albo on-line del Comune di Soave.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento, cessano tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Soave e dove vi resterà sino a quando non sarà modificato, revocato o annullato.